COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.12.2020
COM(2020) 802 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

ALLEGATO I

Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

1. PRINCIPI

Nel quadro dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata l'Unione osserva tra gli altri i seguenti principi:

(a) garantire che le misure adottate nell'ambito dell'accordo siano conformi all'accordo stesso e al diritto internazionale, segnatamente agli impegni internazionali assunti dall'Unione nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)[1], dell'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) del 1995[2] e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993[3];

(b) agire in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e alle disposizioni del regime unionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata istituito dal regolamento (CE) n. 1005/2008;

(c) agire in conformità alle conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca[4], con la finalità che la dimensione esterna segua gli stessi principi e promuova le stesse norme per la gestione e il controllo della pesca applicate nelle acque dell'Unione, promuovere condizioni di parità, anche per sostenere il commercio trasparente di prodotti della pesca, che è soggetto a norme rispettate e controllate rigorosamente, e promuovere iniziative riguardanti il ruolo degli Stati di approdo e degli Stati di bandiera nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

(d) agire in conformità alle conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari[5] e alle conclusioni del Consiglio[6] sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"[7] e promuovere misure volte a sostenere e migliorare l'efficace attuazione dell'accordo

---

1 GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
2 GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.
3 GU L 177 del 16.7.1996, pag. 26.
4 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
5 14249/19 del 19.11.2019.
6 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
7 JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

sulle misure di competenza dello Stato di approdo come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutti i suoi aspetti;

(e) adottare una politica di tolleranza zero nei confronti della pesca INN, tenendo conto in particolare del fatto che le condizioni politiche e socioeconomiche derivanti dalla COVID-19 possono avere creato un contesto atto a favorire l'esercizio di attività di pesca INN da parte di soggetti spregiudicati o ad agevolare gli scambi ad esse connessi, rendendo più necessaria che mai l'adozione di misure drastiche nel quadro dell'accordo.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera per sviluppare e sostenere l'adozione delle azioni e degli orientamenti seguenti volti a garantire la partecipazione universale all'accordo e la sua attuazione efficace:

(a) garantire la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dell'occupazione, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, e perseguire coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi;

(b) promuovere posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi regionali per la pesca e il coordinamento di tali organizzazioni con l'accordo;

(c) sostenere l'adozione di programmi globali di sviluppo delle capacità per aiutare i paesi in via di sviluppo a prepararsi all'attuazione o ad attuare l'accordo, garantendo nel contempo, ove necessario, la complementarità con l'assistenza fornita dall'Unione ai paesi terzi nella lotta contro la pesca INN;

(d) promuovere misure volte a rafforzare la cooperazione tra l'accordo e altre organizzazioni globali e regionali nell'ambito dei rispettivi mandati, se del caso, e con gli Stati che non sono parti dell'accordo, ove opportuno e applicabile;

(e) sostenere misure volte a promuovere la ratifica dell'accordo da parte di terzi, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e sviluppo di capacità a livello mondiale, al fine di garantire che gli Stati comprendano sia i vantaggi dell'accordo che le condizioni della sua attuazione, qualora ne divenissero parti contraenti;

(f) sostenere misure di sviluppo e promozione dell'uso di strumenti (tecnologie, sistemi di scambio di informazioni, registri ecc.) intesi a sostenere e agevolare l'attuazione dell'accordo, e garantire che siano compatibili con gli strumenti sviluppati nell'Unione per finalità analoghe;

(g) sostenere misure volte a rafforzare la trasparenza, il dialogo e la cooperazione con i portatori d'interessi pertinenti, tra cui (ma non esclusivamente) pescatori, industria della pesca, organizzazioni della società civile, scienziati e mondo accademico, su questioni relative all'attuazione dell'accordo e, se del caso, su misure volte a migliorarne il coinvolgimento e la partecipazione ai lavori connessi all'attuazione dell'accordo conformemente alla prassi comune adottata in altri accordi multilaterali.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione delle parti dell'accordo sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.